

L'unicità della condotta nel fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: tra contestualità e direzione teleologica. Nota a Cass., Sez. III Pen., 9 marzo 2026, ud. 27 febbraio 2026, n. 9054

The unity of conduct in the minor drug offence under Article 73, paragraph 5, Presidential Decree No. 309/1990 between contextuality and teleological direction. Note to Cass, Criminal Third Section, 9th March 2026, hearing of 27th Feb 2026, n. 9054

di Gianmarco Antonio Celentano

Abstract [ITA]: Il contributo esamina la pronuncia con cui la Corte di cassazione è tornata a soffermarsi sui criteri distintivi tra unicità e pluralità di condotte punibili nell'ambito del fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti. La decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato, ribadisce che la riconduzione delle condotte al paradigma unitario dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non implica automaticamente l'assorbimento di ogni segmento fattuale in un unico reato. Ai fini dell'esclusione del concorso formale o della continuazione occorre, infatti, accertare la contestualità delle condotte e la loro direzione verso un unico fine.

Abstract [ENG]: *The paper examines a decision in which the Italian Court of Cassation once again addressed the criteria used to distinguish between a single and multiple punishable acts in the context of minor drug offences. The ruling, declaring the defendant's appeal inadmissible, reaffirms that the classification of the acts under the single-offence framework of Article 73, paragraph 5, of the Presidential Decree No. 309/1990 does not automatically lead to the absorption of every factual element into a single offence. To exclude formal concurrence or continuation, it is therefore necessary to establish that the acts were carried out simultaneously and directed towards a common purpose.*

Parole chiave: sostanze stupefacenti – unicità o pluralità di condotte punibili

Keywords: narcotic drugs – unicity or plurality of punishable offenses

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La vicenda processuale e il motivo di ricorso. – 3. La soluzione della Corte: contestualità e direzione teleologica della condotta. – 4. Note a margine.

1. Premesse.

La pronuncia in commento offre l'occasione per tornare su un tema di frequente emersione nella prassi giudiziaria in materia di stupefacenti: la delimitazione tra unicità e pluralità di condotte punibili allorquando le diverse frazioni dell'agire illecito vengano ricondotte alla fattispecie autonoma del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Il problema si colloca all'intersezione tra due distinti piani dogmatici.

Da un lato, vi è la struttura della norma incriminatrice, che descrive una pluralità di condotte alternative – coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procurato ad altri, invio, passaggio, spedizione, consegna, acquisto, ricezione o illecita detenzione – tutte astrattamente idonee a integrare il medesimo paradigma delittuoso. Dall'altro lato, occorre verificare se la pluralità materiale degli atti compiuti dal soggetto agente dia luogo a un unico fatto penalmente rilevante oppure a più reati, eventualmente avvinati dal vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p.

La questione ha assunto centralità a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno

affermato che l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nella formulazione risultante dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 79, costituisce un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, indipendentemente dalla classificazione tabellare della sostanza¹.

Tale principio, tuttavia, non può essere inteso nel senso di determinare una generalizzata e automatica *reductio ad unum* di ogni condotta concernente sostanze stupefacenti.

È proprio su questo aspetto che si innesta la sentenza in esame, la quale chiarisce come la riconduzione del fatto al comma 5 dell'art. 73 non elida la necessità di accertare, in concreto, se le condotte siano effettivamente unitarie oppure frazionate e distinte.

2. La vicenda processuale e il motivo di ricorso.

La vicenda trae origine dalla sentenza con cui il GUP del Tribunale di Cuneo aveva condannato l'imputato alla pena di un anno di reclusione oltre alla multa ai sensi degli artt. 81 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La Corte d'appello di Torino aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo configurabile una pluralità di condotte illecite, unificate dal vincolo della continuazione. In particolare, erano venuti in rilievo due distinti episodi di detenzione di sostanza stupefacente: il primo accertato in strada, in prossimità di una scuola, ove l'imputato era stato trovato in possesso di sei dosi di *crack* e sette dosi di *hashish* occultate negli *slip*; il secondo emerso a seguito di perquisizione domiciliare, all'esito della quale erano state rinvenute, all'interno dell'abitazione dell'imputato e occultate in una lattina, ulteriori cinquantadue dosi di *crack*.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione delle disposizioni sopra richiamate in relazione alla disciplina del reato continuato. Secondo la prospettazione difensiva, trattandosi di detenzione della medesima sostanza stupefacente, le condotte avrebbero dovuto essere considerate come un unico fatto, con conseguente esclusione della continuazione.

A sostegno della censura era stato richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza "*Murolo*", secondo cui la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, ove complessivamente qualificabile come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro².

La doglianza si era fondata, dunque, sull'idea che la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 determinasse il venir meno dell'autonomia delle singole condotte di detenzione, imponendone una considerazione unitaria.

3. La soluzione della Corte: contestualità e direzione teleologica della condotta.

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la doglianza manifestamente infondata.

Il Collegio muove da un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui

¹ Sul passaggio della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 da circostanza attenuante ad autonoma ipotesi di reato, cfr. M. GAMBARDELLA, *La nuova disciplina dei reati in materia di stupefacenti dopo gli interventi della Corte costituzionale e del legislatore*, in *Cass. pen.*, 2014, 9, 3088 ss; G. AMARELLI, *La riforma dei reati in materia di stupefacenti tra Corte costituzionale e legislatore*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 10, 1163 ss.; V. MANES, *Lieve entità e proporzione della pena nella disciplina degli stupefacenti*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2015, 2, 879 ss. In giurisprudenza, sul rilievo autonomo della fattispecie, vd. Cass., Sez. Un., 24 giugno 2010, n. 35737, "*Rico*"; Cass., Sez. Un., 27 settembre 2018, n. 51063, "*Murolo*".

² La decisione ha affermato che la diversità delle sostanze non è di per sé ostativa alla configurabilità del fatto di lieve entità e che la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze tabellarmente eterogenee, ove complessivamente lieve, integra un unico reato.

l'affermazione di responsabilità per concorso formale o per continuazione presuppone l'esistenza di condotte concrete frazionate e distinte. Ne consegue che non è configurabile né il concorso formale né la continuazione quando l'acquisto, la detenzione e il trasporto della sostanza stupefacente si collocano all'interno di un unico contesto fattuale.

La Corte richiama, inoltre, l'orientamento secondo cui, in materia di stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perdono la loro individualità quando costituiscano manifestazioni della disponibilità della medesima sostanza e risultino poste in essere contestualmente, o comunque senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine.

Da tale premessa discende l'individuazione del discrimine tra unicità e pluralità di condotte nei requisiti della contestualità e della direzione teleologica. Non è sufficiente, pertanto, che le condotte abbiano ad oggetto la medesima tipologia di sostanza; occorre anche che esse si collocino in un unico contesto spazio-temporale e siano espressione di un medesimo programma immediatamente unitario.

Applicando tali coordinate al caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso l'unicità della condotta. Le due detenzioni, pur riguardando sostanze in parte omogenee, erano state accertate in luoghi diversi e in contesti fattuali autonomi: una prima detenzione in strada, in prossimità di un istituto scolastico, e una seconda detenzione all'interno dell'abitazione dell'imputato, ove la sostanza era occultata in una lattina.

Proprio la diversità dei luoghi di rinvenimento, delle modalità di occultamento e del contesto di accertamento impedisce, secondo la Corte, di ritenere sussistente quella unitarietà cronologica e contestuale richiesta dalla giurisprudenza per escludere il concorso formale o la continuazione.

La decisione, in altri termini, distingue nitidamente tra unicità normativa della fattispecie lieve e unicità storico-naturalistica della condotta. La prima attiene alla struttura dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e consente di ricondurre a un'unica figura criminosa condotte tipiche diverse o sostanze tabellarmente eterogenee, quando inserite nel medesimo contesto. La seconda, invece, richiede un accertamento concreto sulla continuità spazio-temporale e funzionale degli atti posti in essere dall'agente.

4. Note a margine.

La sentenza in commento appare condivisibile nella parte in cui evita un'applicazione eccessivamente estensiva del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza "Murolo". Quest'ultimo, infatti, non può essere isolato dal presupposto fattuale che lo sorregge: la detenzione "nel medesimo contesto" di sostanze stupefacenti diverse, ma complessivamente riconducibili al fatto di lieve entità.

L'affermazione dell'unitarietà della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non comporta, di per sé, che ogni detenzione di sostanza stupefacente riconducibile al medesimo soggetto debba essere considerata come un unico reato. Diversamente opinando, si finirebbe per confondere il piano della qualificazione giuridica con quello dell'accertamento del fatto, attribuendo al comma 5 una funzione assorbente non prevista dalla norma.

Di particolare interesse è il rilievo attribuito dalla Corte alla contestualità. Tale criterio, pur non potendo essere inteso in senso meramente cronologico, impone comunque una verifica rigorosa della prossimità spazio-temporale tra le condotte. Nel caso esaminato, il rinvenimento di alcune dosi sulla persona dell'imputato, in strada e in prossimità di una scuola, e il successivo rinvenimento di un più consistente quantitativo presso l'abitazione, occultato con modalità differenti, rende plausibile la configurazione di segmenti autonomi dell'agire illecito.

La pronuncia ha valorizzato, altresì, la direzione teleologica quale elemento complementare rispetto alla contestualità. Non ogni pluralità di atti materialmente ravvicinati integra necessariamente

un unico fatto, così come non ogni distanza spaziale o temporale impone automaticamente la pluralità di reati. È necessario, piuttosto, accertare se le condotte siano espressive di un'unica disponibilità funzionalmente orientata al medesimo scopo oppure se rappresentino momenti distinti di gestione dello stupefacente.

In questa prospettiva, la decisione si inserisce coerentemente nel solco dell'orientamento giurisprudenziale che, in materia di stupefacenti, tende a evitare automatismi *tanto* in senso favorevole *quanto* in senso sfavorevole all'imputato. L'unicità della condotta non può essere affermata sulla sola base dell'identità della sostanza, ma richiede la dimostrazione di una effettiva unitarietà del contesto e della finalità perseguita.

La decisione appare significativa perché impedisce di sovrapporre due distinti livelli di analisi. Il primo è quello dell'unicità normativa della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. A tale livello rileva la scelta legislativa di configurare il fatto di lieve entità come reato autonomo, suscettibile di essere integrato da una pluralità di condotte alternative.

Il secondo è quello dell'unicità fattuale della condotta. A questo livello occorre verificare se gli atti concretamente posti in essere dall'agente costituiscano un'unica manifestazione della disponibilità illecita oppure più episodi distinti, eventualmente unificabili soltanto attraverso il vincolo della continuazione.

La Corte valorizza, dunque, una distinzione metodologicamente corretta: la fattispecie può essere unitaria sul piano normativo, ma il fatto storico può presentarsi come plurimo. In altri termini, l'art. 73, comma 5, può fungere da comune paradigma di qualificazione giuridica di condotte diverse, senza per ciò solo imporre la loro fusione in un unico reato.

La soluzione adottata evita due opposti rischi.

Da un lato, scongiura un'eccessiva frammentazione punitiva di condotte realmente unitarie, che si collocano in un medesimo contesto operativo. *Dall'altro*, impedisce che la qualificazione del fatto come lieve determini una indebita neutralizzazione della pluralità di episodi effettivamente autonomi.

Resta, tuttavia, una questione delicata in sede applicativa. I criteri della contestualità e della direzione teleologica, pur idonei a orientare l'interprete, conservano una fisiologica elasticità. Ciò impone al giudice di merito un particolare onere motivazionale, soprattutto nei casi in cui le condotte siano accertate a breve distanza temporale o riguardino il medesimo quantitativo originario di sostanza, successivamente frazionato o custodito in luoghi diversi.

In conclusione, la Corte ribadisce un principio di equilibrio: il fatto di lieve entità *ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990* può certamente assumere struttura unitaria anche in presenza di più condotte tipiche, ma soltanto quando esse si presentino come manifestazioni contestuali e funzionalmente convergenti della medesima disponibilità illecita. In mancanza di tali requisiti, resta legittima la configurazione di una pluralità di reati, eventualmente unificati dal vincolo della continuazione.